



MUNICIPIO
COMUNE DI ONSERNONE

6662 RUSSO
Tel: 091 797 13 15 / Fax: 091 797 13 34
comune@onsernone.swiss / www.onsernone.swiss

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI
ONSERNONE**

del 23 gennaio 2017

Il Consiglio comunale di Onsernone

Visti l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC; la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) risolve:

**Art. 1
Basi legali**

Le basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 186 e seguenti della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 2
Oggetto e
scopo**

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Onsernone, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

**Art. 3
Utilizzazione e
principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

**Art. 4
Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

**Art. 5
Informazioni al
pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

**Art. 6
Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.

2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

**Art. 7
Trasmissione
dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
La relativa ordinanza disciplina le persone abilitate alla visione delle registrazioni.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Onsernone, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 8
Protezione dei
dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 9
Entrata in
vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 marzo 2017.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 29 marzo e 15 maggio 2017.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. Del 22 ottobre 2018